

UNIONE DEI COMUNI

“CITTA’ DELLA PIANA FIORENTINA”

***BOZZA TRASMESSA
AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI
PER LA DISCUSSIONE***

TITOLO I – COMPITI FONDAMENTALI DELL’UNIONE

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa l'Unione dei Comuni della "Città della Piana Fiorentina" (successivamente designata come l'Unione).
2. L'Unione ha sede legale presso la Casa comunale di Sesto Fiorentino.
3. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

ART. 2

FINALITA'

1. Ferma la facoltà dell'Unione di perseguire ogni ulteriore finalità consentita dalla vigente disciplina delle competenze degli Enti locali e di integrare di conseguenza le finalità e le disposizioni del presente Statuto, e ferma la facoltà dell'Unione di consolidare e potenziare ogni esperienza di collaborazione già sperimentata nella gestione di funzioni e servizi tra i Comuni che vi partecipano, l'Unione assume come proprio compito fondativo e dunque prioritario il coordinamento delle funzioni comunali attinenti i bisogni, le domande, le opportunità che alimentano le politiche in cui si articola il governo del territorio - nell'accezione contemplata nella legge 1/2005 della Regione Toscana e dalla Convenzione europea per il paesaggio - con riferimento all'area intercomunale costituita dai territori di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa.
2. L'Unione adempie il compito di cui al comma 1 al fine di promuovere e realizzare le condizioni cognitive, culturali e organizzative per la formazione tecnica e la condivisione politica e istituzionale di un unitario Piano strutturale della "Città della Piana Fiorentina" e del coordinamento della sua attuazione così come del suo aggiornamento.

ART. 3

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

1. Ai fini di cui all'art. 2, il coordinamento delle funzioni comunali attinenti le materie che compongono il governo del territorio consiste nel connettere e orientare le conoscenze, le valutazioni, le determinazioni e gli adempimenti amministrativi dei Comuni dell'Unione in modo da soddisfare le esigenze di analisi, pianificazione, valutazione e regolazione che richiedono - per la loro valenza sovracomunale - di essere affrontate su scala intercomunale.
2. La formulazione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) della legge regionale 1/2005 è trasferita alle competenze dell'Unione al fine della formazione di un Piano strutturale della "Città della Piana fiorentina" insieme agli aggiornamenti e agli adeguamenti che se ne rendano progressivamente necessari.
3. La competenza di cui al comma 2 viene espletata dall'Unione mediante la sua organica cooperazione con gli Enti che la compongono e attraverso la sua collaborazione con ogni altra Istituzione dotata di competenze specifiche ai fini del governo del territorio nell'area della "Città della Piana Fiorentina".
4. Ai fini di cui al comma 2 competono all'Unione la formazione e l'aggiornamento dei quadri conoscitivi su cui si basano le normazioni statutarie e le previsioni strategiche degli strumenti della pianificazione territoriale e le determinazioni degli atti di governo del territorio dei Comuni che compongono l'Unione.

Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa

5. Competono altresì all'Unione le funzioni comunali concernenti la valutazione integrata, strategica e ambientale previste dalla disciplina regionale e statale degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e degli interventi infrastrutturali, unitamente alle attività comunali necessarie alla informazione, comunicazione e partecipazione civica di cui agli artt.19 e 20 della legge regionale 1/2005, avvalendosi allo scopo di un unico garante della comunicazione. A tal fine il Consiglio dell'Unione approva uno specifico regolamento su proposta del Presidente.
6. Ai fini di cui al presente articolo i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa, dispongono contestualmente il conferimento all'Unione delle necessarie risorse organizzative e finanziarie e di ogni competenza tecnica per l'espletamento dei suoi compiti.
7. L'Unione adempie i compiti di cui al presente articolo avvalendosi di uno specifico gruppo tecnico di coordinamento nominato dal Presidente dell'Unione d'intesa con la Giunta e con i Sindaci dei Comuni aderenti e costituito - oltre che dai responsabili della direzione e del coordinamento delle funzioni amministrative di ciascun Comune e dai responsabili degli uffici comunali competenti alla formazione e alla gestione degli strumenti della pianificazione territoriale - dal personale tecnico del Comuni aderenti che gli stessi responsabili degli uffici comunali designino a tale funzione di intesa tra loro ed eventualmente da ulteriori esperti nominati dal Presidente d'intesa con la Giunta.
8. I responsabili degli uffici comunali competenti alla formazione e alla gestione degli strumenti della pianificazione territoriale assicurano comunque la più efficace cooperazione tecnica tra gli uffici comunali originari provvedendo alla completa e reciproca condivisione di ogni attività di studio, informativa, ricognitiva e di documentazione tecnica concernente gli strumenti della pianificazione territoriale dei singoli Comuni.
9. L'Unione si avvale del gruppo tecnico di cui al comma 7 per svolgere una sistematica e continuativa attività di ricognizione e monitoraggio delle principali dinamiche territoriali attinenti l'area costituita dai territori dei Comuni aderenti ai fini delle funzioni e degli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
10. Il gruppo tecnico di cui al comma 7 agisce sulla base di uno specifico programma di lavoro approvato dalla Giunta, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione nella prima seduta consiliare su proposta del Presidente che assume con ciò la responsabilità politica della sua realizzazione.
11. La Giunta riferisce nelle scadenze programmate al Consiglio dell'Unione le risultanze della propria attività.
12. Il gruppo tecnico di cui al comma 7 adempie comunque ogni altro compito che - ai fini del governo del territorio dell'Unione - il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta e dandone comunicazione al Consiglio, ritenga di assegnargli.

ART. 4 RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione dispone delle risorse finanziarie e patrimoniali che ad essa vengono conferite dai Comuni che vi aderiscono per il suo ordinario funzionamento.
2. Ulteriori entrate dell'Unione sono rappresentate dalle contribuzioni di Regione e Provincia e di altri enti pubblici conferite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
3. Ulteriori risorse patrimoniali possono venir conferite dall'Unione a titolo di donazione anche da privati.

Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa

4. I comuni aderenti all'Unione al momento della sua costituzione e quelli che vi aderiscano successivamente ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, assicurano, oltre agli adempimenti di cui all'art. 3, comma 6, il pareggio finanziario dell'ente attraverso trasferimenti effettuati per l'80% in proporzione all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 20% in proporzione all'estensione del territorio.

ART. 5

DURATA RECESSO E ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo la facoltà di scioglimento o il diritto di recesso del singolo Comune.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere non prima di tre anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei 2/3 dei membri del rispettivo Consiglio comunale.
3. Il Comune interessato dà comunicazione della sua deliberazione di recesso entro il mese di giugno al Consiglio dell'Unione che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.
4. Il recesso comporta la rinuncia a tutti i diritti attinenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro abbiano a realizzarsi.
5. Al fine di non recare nocumento all'Unione, il recesso comporta che tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione dei medesimi.
6. Le controversie che insorgano in applicazione del presente articolo sono decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione (o dal Consigliere da lui delegato o, in mancanza, dal Consigliere anziano della maggioranza, nel caso in cui il Presidente sia il Sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente dell'Unione di intesa con il Sindaco del Comune recedente.
7. Successivamente alla costituzione dell'Unione, il Consiglio della stessa approva l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta mediante deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza al Presidente dell'Unione.
8. L'ammissione ha effetto allo scadere dei novanta giorni successivi a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso il Comune che ha avanzato la richiesta di adesione, approvino la conseguente modifica dello Statuto dell'Unione.
9. L'Unione si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legge per gli enti locali, quando la metà dei Consigli dei Comuni aderenti abbiano deliberato - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rispettivi consiglieri - di recedere dall'Unione stessa.
10. Lo scioglimento ha efficacia tre mesi dopo il verificarsi delle condizioni di cui al comma 9. In tale periodo il Consiglio dell'Unione - preso atto delle deliberazioni consiliari di cui al comma 9 - nomina, su proposta del Presidente, un commissario liquidatore con i poteri previsti dalla legge per la chiusura dei rapporti attivi e passivi dell'Ente.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I ORGANI DELL'UNIONE

ART. 6

ORGANI DI GOVERNO E DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente, la Giunta.
2. La gestione amministrativa dell'Unione è disciplinata dal Regolamento di Organizzazione approvato dalla Giunta ai sensi del successivo art. 17.

**CAPO II
IL CONSIGLIO**

ART. 7

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è costituito dal Presidente, che ne fa parte di diritto, e da 20 membri eletti, tra i Consiglieri e gli Assessori in carica nei Comuni aderenti all'Unione, da un'apposita assemblea costituita presso ogni Comune dai Consiglieri Comunali, il Sindaco e i membri della Giunta e organizzata in due collegi elettorali, uno (collegio di maggioranza) formato dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali eletti nelle liste elettorali collegate con il Sindaco; l'altro (collegio di minoranza) formato dagli altri consiglieri.
2. Il Comune di Calenzano elegge n. 3 Consiglieri, di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza.
3. Il Comune di Campi Bisenzio elegge n. 6 Consiglieri, di cui n. 4 di maggioranza e n. 2 di minoranza.
4. Il Comune di Sesto Fiorentino n. 8 Consiglieri, di cui n. 6 di maggioranza e n. 2 di minoranza.
5. Il Comune di Signa n. 3 Consiglieri, di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza.
6. I Comuni eleggono i membri del Consiglio dell'Unione entro sessanta giorni dall'approvazione dell'atto costitutivo della medesima. La prima seduta del Consiglio dell'Unione deve essere convocata con determinazione congiunta dei Sindaci dei Comuni dell'Unione entro il termine di quindici giorni dall'elezione dei Consiglieri e deve tenersi entro il termine di ulteriori quindici giorni dalla convocazione.
7. Entro 10 giorni dalla comunicazione di convocazione della prima seduta e comunque entro il giorno precedente la seduta stessa, i consiglieri devono costituirsi in gruppi dandone tempestiva comunicazione al Consigliere anziano di cui al successivo art.9. I consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo sono inclusi d'ufficio nel gruppo misto.
8. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo di un Consiglio Comunale i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte dell'assemblea costituita dai nuovi organi comunali.
9. Salvo il caso di cui al comma 8, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica che lo rende eleggibile presso il Comune di appartenenza, decade *ipso jure* anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4.

ART. 8

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. Sono di sua competenza gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto riferibili alle attribuzioni dell'Unione, concernenti la formazione e la messa in opera degli

Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa

strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) della legge regionale 1/2005, e inoltre:

- a) la convalida dei propri membri;
 - b) fornire gli indirizzi per l'approvazione da parte della Giunta del programma di lavoro di cui all'art. 3, comma 10;
 - c) l'esame delle risultanze delle attività connesse al programma di lavoro approvato dalla Giunta e l'assunzione di conseguenti determinazioni;
 - d) la formulazione degli indirizzi per la costituzione di servizi e uffici eventualmente necessari a sostegno delle attività funzionali al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e per l'approvazione dei regolamenti concernenti il funzionamento dei medesimi, ove necessari;
 - e) l'approvazione degli atti pianificatori e programmatori, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei bilanci e dei consuntivi;
 - f) l'assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - g) l'approvazione di acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta non previste in atti fondamentali;
 - h) l'istituzione di commissioni consiliari o comunque di organismi istruttori e di studio a sostegno delle determinazioni consiliari.
3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e può impegnare la Giunta a riferire sulla loro attuazione.
 4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

ART. 9

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione, che rappresenta il Consiglio, ne dirige i lavori, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. In caso di assenza il Presidente del Consiglio è sostituito da un Consigliere da lui delegato o, in mancanza, dal Consigliere anziano della maggioranza.
3. La prima seduta del Consiglio, fino all'elezione del Presidente, è presieduta dal Consigliere anziano di cui al precedente comma.

ART. 10

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono del diritto d'iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, hanno diritto di ottenere, in relazione alle attribuzioni di cui al precedente articolo 3, tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato nonché di prendere visione ed ottenere copia degli atti dei Comuni, delle aziende e delle istituzioni dipendenti o partecipate dai Comuni aderenti all'Unione.
2. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

ART. 11

Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa

CESSIONE, DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Oltre che nel caso previsto all'art. 7, commi 8 e 9, il Consigliere decade quando, senza giustificato motivo, non sia presente a quattro sedute consecutive del Consiglio.
2. In tale circostanza, il Presidente contesta al Consigliere il verificarsi della causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la pronuncia da parte del Consiglio, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. In ogni ipotesi di cessazione dalla carica il Comune a cui il Consigliere appartiene provvede ad eleggere entro il termine di 30 giorni un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza.

ART. 12

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Su proposta del Presidente, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari e approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio dell'Unione, questo adotta un apposito regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.
2. Il regolamento stabilisce, fra le altre cose, la procedura per il voto di sfiducia, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 e le modalità con cui istituire commissioni anche permanenti di natura consultiva e commissioni di indagine conoscitiva sull'attività dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte, stabilendo i poteri, la composizione ed il funzionamento delle stesse in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

CAPO III IL PRESIDENTE

ART. 13

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio, nella sua prima seduta e con votazione palese, tra i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione.
2. Ove il Presidente eletto faccia già parte del Consiglio, il Comune di provenienza procede alla elezione di un supplente con le modalità previste dall'art. 11, comma 4. Il supplente resta in carica fino alla reintegrazione del Presidente quale membro elettivo del Consiglio.

ART. 14

FUNZIONI

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità di indirizzo amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
2. Al Presidente sono riservate le competenze spettanti per legge ai Sindaci, in quanto riferibili alle attribuzioni dell'Unione, con facoltà di delega agli Assessori.

Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa

3. Il Presidente può delegare il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. Sentita la Giunta, il Presidente provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.
5. Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i membri della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

ART. 15

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni, perdita della qualità di Sindaco, scioglimento e rinnovo del Consiglio. Cessa altresì per voto di sfiducia, purché contestualmente sia eletto un nuovo Presidente.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. In ogni caso di cessazione il Consiglio è immediatamente convocato dal Consigliere anziano della maggioranza per eleggere un nuovo Presidente.
4. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e approvata mediante appello nominale dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio dell'Unione.

CAPO IV LA GIUNTA

ART. 16

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori da lui nominati entro dieci giorni dalla sua elezione tra i Sindaci, i componenti delle Giunte e i Consiglieri dei Comuni dell'Unione, in modo che nessun Comune abbia più di un Assessore.
2. La carica di Assessore è incompatibile con le funzioni di Consigliere dell'Unione. Nel caso in cui l'Assessore sia membro del Consiglio, il Comune di provenienza procede alla elezione di un supplente con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 11, comma 4.
3. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Presidente. La cessazione dalla carica del Presidente determina la cessazione della Giunta. In tal caso, i suoi poteri sono prorogati fino all'insediamento della Giunta successiva per il disbrigo degli atti correnti e per il compimento degli atti urgenti e indifferibili.
4. Su proposta del Presidente la Giunta adotta un apposito regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

ART. 17

COMPETENZE

1. Nel corso della prima seduta del Consiglio successiva alla nomina degli Assessori, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta e presenta il proprio programma amministrativo in funzione delle finalità e dei compiti dell'Unione di cui agli art. 2 e 3.

Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa

2. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, nella formulazione degli atti e dei programmi che competono alla sua iniziativa e alla sua responsabilità politica e provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali, in particolare:
 - a) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - b) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e ad assumere i provvedimenti concernenti la loro costituzione sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d),
 - d) a formulare gli atti pianificatori e programmatori, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci e i consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Unione,
 - e) a proporre al Consiglio dell'Unione l'assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo,
 - f) a proporre al Consiglio dell'Unione acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta non previste in atti fondamentali,
 - g) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

ART. 18

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. L'Assessore cessa dalla carica per morte, dimissioni, perdita della qualità di Consigliere, Assessore o Sindaco presso il Comune di provenienza, revoca da parte del Presidente.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
3. In ogni caso di cessazione il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio e provvede senza indugi alla sostituzione.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 19

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell'Unione è nominato dal Presidente, sentita la Giunta, e permane in carica per la stessa durata del mandato presidenziale. Di norma, le funzioni di Segretario Generale sono attribuite ad uno dei Segretari in servizio presso i Comuni membri dell'Unione.
2. Fino alla nomina di cui al precedente comma le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario del Comune ove ha sede legale l'Unione.
3. Il Segretario Generale dell'Unione svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.
4. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
5. Il Segretario Generale può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'Unione.

Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa

6. Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.
7. In assenza o impedimento del Segretario Generale le sue funzioni vengono temporaneamente assunte da un suo sostituto all'uopo nominato dal Presidente ai sensi del comma 1.
8. Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione gli compete in base alle norme – ove compatibili – stabilite dalla legge per gli enti locali e dalla conseguente disciplina dell'esercizio delle funzioni di direzione amministrativa dei Comuni.

ART. 20

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 21

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Fino all'approvazione dei regolamenti interni del Consiglio e della Giunta si applicano i regolamenti in vigore nel Comune cui appartiene il Presidente che per primo è stato investito di tale ufficio.
2. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme stabilite dalla legge per gli enti locali concernenti il funzionamento degli organi, l'attribuzione delle competenze, lo stato giuridico ed economico e le incompatibilità.
3. In ogni caso e nei limiti che la legge pone all'autonomia degli enti locali, il Consiglio dell'Unione, su proposta del Presidente, può disciplinare con appositi regolamenti le materie di cui al comma 2.
4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabili, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000.